



Ufficio dei Monopoli per la Sardegna  
CAGLIARI

Prot. n. 891

## IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'art.1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Monopoli- del 15/01/2015 prot. n. RI 217 che conferma, per il biennio 2015-2016, gli importi di cui all'art.2, comma 5 del D.M. 38/2013 come rideterminati con Decreto del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.834/VDG/VD del 19 giugno 2013;

Visto lo schema di piano per le nuove istituzioni di rivendite ordinarie n. 346 del 31 marzo 2017, formulato ai sensi dell' art. 3, comma 4, del D.M. n. 38 del 2013 e pubblicato il 31 marzo 2017 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia ai sensi dell' art. 3, comma 5, del D.M. citato;

Viste le memorie prodotte dalla Federazione Italiana Tabaccai che, in relazione alla nuova istituzione di una rivendita prevista dal piano semestrale nel comune di Villacidro, osserva che:

- 1) il servizio di vendita dei tabacchi nel Comune di Villacidro sarebbe già adeguatamente svolto dalle rivendite ordinarie attive (sette rivendite ordinarie) , nonchè dalla rivendita speciale (riv. n.9) e da un patentino;

2) a seguito di concorso bandito nel 2016 è stata istituita una nuova rivendita ordinaria (riv. ordinaria n.10);

3) la rivendita ordinaria più vicina alla rivendita istituita a seguito del concorso bandito nel 2016 è la rivendita n. 8, che risulterebbe essere anche la più prossima ai locali individuati per la nuova istituzione prevista nel presente piano semestrale;

Ritenuto che dalle osservazioni suesposte non si sono rilevati elementi tali da far mutare l'intendimento dell'Ufficio di provvedere alla nuova istituzione di una rivendita nel comune di Villacidro, sussistendo tutti i parametri previsti dall'art.2 del D.M. n.38 del 2013 per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, in quanto:

1) le distanze intercorrenti tra il centro commerciale, ove è prevista l'istituzione della nuova rivendita, e le tre rivendite più vicine sono le seguenti: m.1190 dalla rivendita n.9; m.3890 dalla rivendita n.8; m.4650 dalla rivendita n.6;

2) il parametro di cui al comma 5 dell'art.2 del citato D.M. non trova applicazione in quanto la sede della rivendita da istituirsi dista più di 600 metri dalle tre rivendite sopra citate.

Visto il parere della Guardia di Finanza del 23 dicembre 2016, che conferma la reale necessità di procedere all'istituzione di una nuova rivendita nel centro commerciale, in considerazione dell'assenza di altre rivendite in zona e dell'elevato bacino di utenza che frequenta il centro commerciale;

Ritenuto che sussiste l'esigenza di servizio di vendita al pubblico dei generi desumibile dal fatto che la zona di gara è situata a notevole distanza dal centro abitato e si rivolge, prevalentemente alla clientela del Centro commerciale, interessando, pertanto, un bacino di utenza differente da quello riferibile alle rivendite interne all'abitato;

Accertato, mediante apposito sopralluogo, la presenza di un congruo numero di locali commerciali ubicati all'interno del centro commerciale e verificata, mediante specifica richiesta alla Direzione del Centro Commerciale, l'assenza di vincoli nell'ubicazione della istituenda rivendita a favore di locali predeterminati;

Considerato che la proposta di istituzione di rivendita ordinaria presa in considerazione per la formulazione del presente piano rispetta i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fa riferimento ad una zona ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 38 del 21/02/2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione della nuova rivendita ordinaria nell'ambito della zona di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, piano semestrale alla cui attuazione si procederà nel 2° semestre del 2017

### **E NE DISPONE**

la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Cagliari 26/06/2017

Il Funzionario Delegato  
ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015  
e successive modificazioni  
(delega n.1226 del 24/08/2016)  
Dott. Alessandro Petrosino  
F.to Alessandro Petrosino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

**Prot. n. 891 del 26/06/2017**

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA - MONOPOLI – UFFICIO DEI  
MONOPOLI PER LA SARDEGNA**

**VIA LA PALMA, 2 – CAGLIARI**

**PIANO SEMESTRALE DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 6 - DEL D.M. 38/2013,  
PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE DA ATTUARSI NEL 2° SEMESTRE 2017**

<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>ZONA DI GARA</b>	
VILLACIDRO	CA	LOCALI COMMERCIALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "SANT'IGNAZIO" CON ESCLUSIONE DI QUELLI ADIBITI A SUPERMERCATO E DI QUELLI ADIBITI A NEGOZIO DEL BRICOLAGE	CONCORSO

Il Funzionario Delegato  
ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015  
e successive modificazioni  
(delega n.1226 del 24/08/2016)  
Dott. Alessandro Petrosino  
F.to Alessandro Petrosino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993